In vigore dal 1° Maggio al 30 Settembre 2022

Imprese con requisiti A senza sgravio A.P.E.

Descrizione contributo	% a carico del datore di lavoro	% a carico del lavoratore	Totale
Anzianità Professionale Edile (1)	3,610%	-	3,610%
Fondo MIPI (2)	0,100%	-	0,100%
Istruzione professionale	1,000%	-	1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3)	0,150%	-	0,150%
Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	-	0,180%
Contributo straordinario 2022 (4)	2,000%	-	2,000%
Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
Previdenze sociali (5)	1,875%	0,375%	2,250%
Fondo prepensionamenti (ex contributo Lavori usuranti e pesanti) (6)	0,200%	-	0,200%
SUB-TOTALE	**10,078%**	**1,338%**	**11,416%**

Fondo nazionale assistenza sanitaria (7)	0,600%	-	0,600%
Fondo incentivo all'occupazione (8)	0,100%	-	0,100%
TOTALE	**10,778%**	**1,338%**	**12,116%**

(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall'accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.

Si tratta in sintesi di imprese:

- *iscritte da meno di 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza*
- *con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente (media per operaio)*
- *che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto*

Imprese con requisiti B ovvero con sgravio A.P.E.

Descrizione contributo	% a carico del datore di lavoro	% a carico del lavoratore	Totale
Anzianità Professionale Edile (1)	3,500%	-	3,500%
Fondo MIPI (2)	0,100%	-	0,100%
Istruzione professionale	1,000%	-	1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3)	0,150%	-	0,150%
Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	-	0,180%
Contributo straordinario 2022 (4)	1,000%	-	1,000%
Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
Previdenze sociali (5)	1,875%	0,375%	2,250%
Fondo prepensionamenti (ex contributo Lavori usuranti e pesanti) (6)	0,200%	-	0,200%
SUB-TOTALE	**8,968%**	**1,338%**	**10,306%**

Fondo nazionale assistenza sanitaria (7)	0,600%	-	0,600%
Fondo incentivo all'occupazione (8)	0,100%	-	0,100%
TOTALE	**9,668%**	**1,338%**	**11,006%**

(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall'accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.

Si tratta in sintesi di imprese:

- *iscritte da almeno 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza*
- *con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente (media per operaio)*
- *che durante tale periodo non hanno mai sospeso la propria posizione*
- *che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto*

NOTE

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

1) Imprese con requisiti A): aliquota in vigore dal 1° aprile 2019 come da accordo nazionale del 3 aprile 2019 "*Fondo FNAPE*". Imprese con requisiti B): aliquota In vigore dal 1° ottobre 2021, come stabilito dall'accordo provinciale 30 settembre 2021
2) In vigore dal 1° gennaio 2005, come disposto dall'accordo provinciale 2 marzo 2005
3) Istituito dal 1° febbraio 2008, come disposto dal verbale di accordo provinciale 16 novembre 2007
4) Contributo straordinario dovuto per il solo periodo maggio/ottobre 2022 calcolato su almeno un minimo di 120 ore di lavoro e sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, ex indennità di contingenza (come da verbale di accordo del 24 maggio 2022 "*Cassa Edile – Contribuzione e prestazione straordinaria 2022*")

5) In vigore dall'avvio fattuale del Fondo Sanitario Nazionale, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale edili-industria e cooperazione del 18 luglio 2018 e dal verbale di accordo edili-artigianato del 31 gennaio 2019 e dai successivi accordi attuativi del 20 dicembre 2018 e del 20 maggio 2019
6) In vigore dal 1° ottobre 2018 con decorrenza pagamento febbraio 2019
7) In vigore dal 1° ottobre 2020 con l'avvio fattuale del Fondo. Per gli impiegati è previsto un contributo datoriale pari allo 0,26% sulle seguenti voci retributive: stipendio minimo mensile, premio di produzione ed ex indennità di contingenza.
8) Contributo destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore in vigore dal 1° ottobre 2018 con decorrenza pagamento febbraio 2019

Contributo fuori Provincia

A decorrere dal 1° aprile 2007, ANCE ha affidato a Cassa Edile di Milano la riscossione del contributo associativo annuo dovuto all'ANCE medesima da parte delle imprese edili ed affini aderenti operanti in regime di "fuori provincia" ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'ANCE. Il contributo stabilito nella misura dell'**1,30%** viene riscosso da Cassa Edile di Milano unitamente alle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, ai sensi dei contratti collettivi in vigore. Il contributo riscosso verrà poi trasmesso all'ANCE.

Imprese di lavoro temporaneo

In riferimento all'accordo nazionale del 10 settembre 2003 si precisa che le imprese di lavoro temporaneo devono versare alle Casse Edili il **contributo per la formazione professionale** pari al **3,868%** - in luogo dell'1,000% riportato alla voce "Istruzione professionale" nelle tabelle sopra esposte - delle retribuzioni imponibili. Lo stesso accordo stabilisce a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo il versamento di un **contributo aggiuntivo per le sospensioni di lavoro pari allo 0,30%**.